

GARA N. 14_20PA-PL DISCIPLINARE

Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Miglioramento Sismico dell'Istituto Superiore B. Spaventa” con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

BANDO PROT. 20749/2020 PUBBLICATO SU GURI N.139/27.11.2020

1. PREMESSE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
16. OFFERTA TECNICA
17. OFFERTA ECONOMICA E TEMPO
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E TEMPORALI 7

- 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
- 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
- 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

Con determina/decreto a contrarre n. 1038 del 16.11.10.2020, la Provincia di Pescara ha stabilito di affidare l'appalto integrato per la progettazione esecutiva, compreso il c.s.p., e l'esecuzione dei lavori denominati **"Miglioramento Sismico dell'Istituto Superiore B. Spaventa"**.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, sulla base del progetto definitivo ed il contratto avrà ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (in seguito Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida attinenti. La motivazione per la scelta del metodo di gara è esplicitata dettagliatamente nella determina a contrarre.

Luogo di esecuzione Pescara codice NUTS ITF13

CIG 8525196E48 CUP C45B19000010001 - CPV 45454100-5

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE ORE 12:00 DEL 14 DICEMBRE 202

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art.31 del Codice, è l'Arch. Carlo Di Gregorio.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Patto di integrità di cui al DP 3/2020;
- 4) Documentazione tecnica;
- 5) Schema di contratto.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://provincia-pescara.acquistitelematici.it> (di seguito anche piattaforma).

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma <https://provincia-pescara.acquistitelematici.it/>, entro e non oltre le ore 10:00 del 7.12.2020.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC di registrazione alla piattaforma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente modificate sul proprio profilo sulla piattaforma; diversamente la S.A. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. L'APPALTO È COSTITUITO DA UN UNICO LOTTO POICHÉ È OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

necessario assicurare unitarietà alla progettazione ed esecuzione.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	Importo
<i>Progettazione esecutiva imp. tecn. e antincendio</i>	€ 23.416,69
<i>Esecuzione Lavori</i>	€ 860.968,32
<i>Oneri sicurezza su lavori</i>	€ 26.302,35
Importo totale a base di gara	€ 910.687,36

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo per i s.a.i. è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito d.m. 17.6.2016).

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi

Tabella n. 2 - Categorie, ID e tariffe
progettazione

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo
E08	I/c	0,95	€ 419.819,17	QbIII	€ 11.239,16
S04	IX/b	0,90	€ 441.149,15	QbIII	€ 12.177,53
					€ 23.416,69

Lavori

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile ⁽²⁾
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	III	SI	860.968,32	100%	prevalente	SI 30%
oneri sicurezza	//	//	//	26.302,35	//	//	//
Totale compresi oneri				887.270,67	100%		

L'appalto è finanziato con fondi Regione Abruzzo

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nei termini di:

- 30 giorni max per la progettazione esecutiva;
- 240 giorni max per l'esecuzione dei lavori

I predetti termini, decurtati dell'eventuale ribasso temporale offerto in sede di gara, decorrono dalla data di consegna del servizio e dei lavori che potrà avvenire anche sotto le riserve di legge.

4.2 OPZIONI

Non sono previste opzioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni degli artt. 45 e 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare sono ammessi a partecipare:

PER LA PROGETTAZIONE: i soggetti di cui all'art.46 del Codice dei Contratti iscritti all'elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del DL 189/2016, ovvero di aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, c. 5 del Codice

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: i soggetti di cui all'art.45 del Codice dei Contratti iscritti all'anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30 del DL 189/2016;

È ammessa la partecipazione di soggetti riuniti anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,

l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Lavori: per la qualificazione è necessario il possesso di valida attestazione SOA per categoria OG2 classifica minima III.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del DPR n. 207/2010 ss.mm.ii. non ancora conclusa, il concorrente dovrà allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione alla gara.

In caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del predetto DPR e, qualora non ancora conclusa, il concorrente dovrà allegare copia del contratto di rinnovo.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Progettazione:

a) nel caso in cui l'O.E. sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione in corso di validità **per la categoria OG2**, indicando comunque il/i soggetto/i che all'interno dello staff redigerà/anno la progettazione esecutiva in possesso del necessario titolo professionale;

b) nel caso in cui l'O.E. NON sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione dovrà il professionista che eseguirà l'incarico dovrà essere in possesso del titolo professionale di ingegnere o architetto

tenendo comunque conto che, per la parte architettonica, è richiesta obbligatoriamente la qualifica di architetto.

Il progettista, singolo o associato, dovrà inoltre dimostrare di avere eseguito, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori nelle categorie E.08 e S.04 di importo complessivo per ogni categoria non inferiore a quello da progettare come ripartito nella tabella 1.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

a) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista antincendio

b) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il concorrente indica il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Nel caso in cui il progettista sia una società dovranno essere riportati anche gli estremi dell'iscrizione alla cciaa.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari ad € 23.416,69. Tale requisito è richiesto per assicurare uno standard minimo di qualità alla S.A..

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

(antincendio) Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art.16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. La mandataria deve possedere una percentuale del requisito almeno pari al 60% per garantire il livello standard minimo di esperienza. In ogni caso la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Il requisito relativo ai titoli professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

[antincendio] Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

NEL PRESENTE APPALTO L'AVVALIMENTO NON È CONSENTITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI CHE RICHIEDE LA QUALIFICAZIONE NELLA CAT. OG2 PER CUI VIGE IL DIVIETO DI RICORRERE A TALE ISTITUTO AI SENSI DELL'ART. 146 COMMA 3 DEL CODICE DEI CONTRATTI.

È possibile ricorrere all'avvalimento solo per la qualificazione della progettazione e solo per i requisiti consentiti (vedi anche bando tipo n.3 ANAC).

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati nel presente disciplinare.

Per quanto riguarda i **requisiti professionali richiesti** il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai

sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

TUTTI i requisiti devono sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso di aggiudicazione, persistere per tutta la durata dell'appalto

9. SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto nel limite massimo del 30%.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a €17.745,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di

fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso IBAN IT39Y0542404297000050392195;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018.
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria

definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

La visita dei luoghi oggetto del presente procedimento è autonoma anche in considerazione delle restrizioni della circolazione previste per il contenimento del COVID. **Non è previsto rilascio di attestato.**

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Per quanto disposto dall'art. 65 del DL 34/2020, non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema informatico (piattaforma telematica/piattaforma e-procurement) accessibile all'indirizzo <https://provincia-pescara.acquistitelematici.it> raggiungibile, attraverso apposito link, anche dal sito web dell'Ente alla pagina <http://www.provincia.pescara.it/index.php/gare-e-contratti>.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella piattaforma telematica nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

È obbligatorio inoltre il possesso - da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare - di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38.2, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii. e del CAD.

Si precisa che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella piattaforma telematica, per poter essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente scansionati.

Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all'interno di una cartella compressa (es. "***.zip") è obbligatorio firmare digitalmente

ciascun file contenuto nella medesima cartella. **LA REGISTRAZIONE DELL'UTENTE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GARA PUBBLICA NON COINCIDE CON L'ISCRIZIONE ALL'ALBO OO.EE. DELLA PROVINCIA, PER LA REGISTRAZIONE NON È NECESSARIA ALCUNA VALIDAZIONE DA PARTE DELLA S.A..**

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Sono a disposizione modelli predisposti dall'Ente sia in piattaforma che sul sito web istituzionale <http://www.provincia.pescara.it/index.php/home-trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/1852-modelli>.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e

all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa dovrà consistere in:

- domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative;
- DGUE
- documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello *istanza e integrazione dgue 15_20PA-PL*, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di o.e. singolo, dal legale rappresentante;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

a) copia conforme all'originale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, *già ricomprese nel modello istanza e integrazioni al dgue*, ai sensi degli artt.46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i componenti del raggruppamento, dei professionisti incaricati della progettazione, compreso il professionista antincendio (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale, estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno), dei direttori tecnici e di tutti i soggetti di cui all'art.80.
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità di cui al DP 3/2020;

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con *G.P. n.144/2013* reperibile a su *www.provincia.pescara.it* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi;

9. dichiara che tutti i dati riportati al momento della registrazione sulla piattaforma sono veritieri e che è valido ed operativo l'indirizzo di posta elettronica inserito ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

10. Autorizza/non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, **esclusivamente mediante la dichiarazione presente nel modello "diniego accesso atti"**;

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale; patto d'integrità; codice di comportamento; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente, concordato preventivo.

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3; patto d'integrità; codice di comportamento; operatori non residenti; e, ove pertinente, concordato preventivo;

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura;

14. PASSOE relativo al concorrente con l'indicazione specifica del ruolo di tutti gli oo.ee. (ausiliaria, consorziata, mandate ecc...);

15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

16. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Nel caso studi associati per la progettazione

17. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità già descritte per l'istanza.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e dei lavori, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo

professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio e dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio e dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio e dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio e dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

16.OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà consistere, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati.

1. relazione redatta come sotto specificato concernente le migliori offerte dal concorrente debitamente sottoscritte;
2. dichiarazione sul modello "*diniego accesso atti*";
3. documentazione a corredo.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

17. OFFERTA ECONOMICA E TEMPO

L'offerta Economica, a pena di esclusione, deve essere presentata nell'allegato "Offerta economica e tempo 15_20PA-PL", e deve essere costituita da:

- a) giorni complessivi offerti per la redazione del progetto esecutivo (inferiori rispetto a quelli previsti)
- b) giorni complessivi offerti per l'esecuzione dei lavori (inferiori rispetto a quelli previsti)
- c) ribasso percentuale unico offerto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere;
- d) dichiarazione di costi ed oneri ex art.95.10 del Codice.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere verrà comunque preso in considerazione il ribasso/numero indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

La mancanza delle dichiarazioni di cui alle precedenti lett. a) e b) comporterà l'assegnazione di zero punti mentre la mancanza delle dichiarazioni di cui alle precedenti lett. c) e d) comporterà l'esclusione senza possibilità di ricorso al soccorso istruttorio.

L'offerta economica e tempo è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

OFFERTA	PUNTEGGIO
Tecnica (A+B+C)	80
Economica	12
Tempo	8
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I criteri di valutazione sono stati distinti sostanzialmente tra quelli riguardanti l'approccio alla progettazione esecutiva, finalizzati all'ottenimento della migliore proposta progettuale, e quelli più propriamente inerenti l'esecuzione, finalizzati al raggiungimento della migliore attuazione degli interventi.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi discrezionali o analitici. L'attribuzione dei punteggi pertanto fa seguito alla tipologia della valutazione: discrezionale con valutazione qualitativa, analitica con valutazione quantitativa.

Le tabelle che seguono articolate con i sub criteri costituiranno la griglia relativa per la valutazione.

A CRITERI AFFERENTI ALLA PROGETTAZIONE					
	critério	n.	sub-criteri di valutazione	Tipologia criterio	punti
A.1	PROPOSTA PROGETTUALE: QUALITÀ, ADEGUATEZZA E COERENZA NELLA DEFINIZIONE PROGETTUALE, GRADO DELLE MIGLIORIE PROPOSTE, UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI	A.1.1	<i>Composizione del gruppo di lavoro, esperienze pregresse similari</i>	discrezionale	10
		A.1.2	<i>Qualità nell'esecuzione del servizio proposto, migliorie al progetto definitivo in grado di innalzare le prestazioni strutturali, tecnologiche e del confort dell'edificio oggetto di intervento, il tutto mantenendo la coerenza all'impianto progettuale a base di gara</i>	discrezionale	15
		A.1.3	<i>Strumenti informatici utilizzati nella stesura della progettazione esecutiva - impiego del BIM</i>	discrezionale	10
TOTALE PUNTI					35
B CRITERI AFFERENTI ALL'ESECUZIONE					
	critério	n.	sub-criteri di valutazione	Tipologia criterio	punti
B.1	ATTUAZIONE INTERVENTI: TECNICHE ALTERNATIVE E MATERIALI INNOVATIVI	B.1.1	<i>Tecniche alternative e/o di completamento alle lavorazioni previste in progetto che possono migliorare il risultato finale dell'intervento</i>	discrezionale	10
		B.1.2	<i>Utilizzo di materiali maggiormente performanti e innovativi dal punto di vista anche della sostenibilità</i>	discrezionale	5
B.2	IMPIANTO DI CANTIERE, INTERFERENZE CON LE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED ESTERNE		Impianto di cantiere, interferenze con le attività esterne e suddivisione delle aree di intervento tenuto conto delle attività didattiche espletate all'interno del complesso in concomitanza all'esecuzione dei lavori	discrezionale	25

B.3	CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM)	Miglioramento prestazionale del progetto	discrezionale	5
TOTALE PUNTI				45
TOTALE COMPLESSIVO PUNTI				80

In definitiva l'intento è quello di assicurare una soluzione progettuale all'avanguardia, per l'intervento strutturale in primis e successivamente per le ulteriori opere previste, dai contenuti innovativi, tecnologici e nell'insieme sostenibili, eccellente e al passo con i tempi, attraverso un approccio razionale e l'utilizzo di strumenti informatici in grado di assicurare il massimo, in termini di risposta delle prestazioni attese (strutturali, tecnologiche e del confort dell'edificio oggetto di intervento **(punti 35)**); una esecuzione dei lavori con tecniche alternative e materiali maggiormente performanti e innovativi dal punto di vista anche della sostenibilità, che permetta l'esecuzione degli interventi e le lavorazioni con gli studenti e personale "a bordo" e che assicuri il rispetto dei criteri minimi ambientali **(punti 45)**.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica a base di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, nonché essere conforme alle prescrizioni di cui al progetto definitivo posto a base di gara, a pena di esclusione.

La documentazione prodotta dovrà pertanto permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili.

Le offerte migliorative potrebbero implicare una variazione delle lavorazioni poste a base di gara, in termini qualitativi e quantitativi ovvero l'introduzione di nuove lavorazioni. Le migliorie proposte dovranno apportare modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara.

Per quanto riguarda eventuali modifiche quantitative, si fa presente che non sono ammesse soluzioni migliorative che consistano in opere aggiuntive rispetto a quelle poste a base di gara che non incrementino la qualità della prestazione richiesta. Ossia non sono ammesse mere aggiunte quantitative alle prestazioni richieste nella documentazione tecnica posta a base di gara che non ne migliorino la qualità, per cui la costruzione progettuale di base rimane inalterata ma viene solo ampliata quantitativamente in alcuni suoi aspetti.

Le soluzioni migliorative proposte potranno quindi determinare la necessità di inserire nuove voci di lavorazioni o la modifica di voci già esistenti. In tal caso nell'offerta tecnica potranno essere indicate le nuove voci di elenco prezzi, che possono essere integrative (se si riferiscono a nuove lavorazioni) o sostitutive (se riferite a lavorazioni già previste per le quali si offrono soluzioni migliorative). I nuovi prezzi dovranno essere dedotti dal Prezzario della Regione Abruzzo vigente o, in mancanza, da adeguate analisi dei prezzi.

Quanto al presente passo al sol fine di meglio far comprendere la definizione e i contenuti della proposta offerta.

Il concorrente dovrà produrre degli specifici elaborati con riferimento ai sub - criteri sotto riportati. Tutta la documentazione dovrà essere inserita in un'unica cartella e quella relativa a ciascun sub-criterio deve essere immediatamente riconoscibile.

Per ogni sub-criterio dovrà essere prodotta una relazione illustrativa in formato A4 di non più di n.4 facciate di testo, corredata di n.2 allegati esclusivamente grafici in formato max A3. Gli allegati grafici dovranno essere in scala adeguata al fine di essere leggibili chiaramente sia nei testi che nella grafica. Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto indicato in precedenza. Ai fini del calcolo delle pagine, non si tiene conto di eventuali testate, indici o schede tecniche.

La documentazione e le relazioni elencate ai punti che precedono costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal concorrente ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (si precisa che nel caso di procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) negli altri casi previsti dall'articolo 46 del Codice.

Qualora il concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

L'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi.

A) CRITERI AFFERENTI ALLA PROGETTAZIONE

A.1 Proposta progettuale: qualità, adeguatezza e coerenza nella definizione progettuale, grado delle migliorie proposte, utilizzo strumenti informatici

- **sub-criterio A.1.1.: *Composizione del gruppo di lavoro, esperienze pregresse similari***

Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione la commissione giudicatrice valuterà l'idoneità ed adeguatezza della struttura tecnica che il concorrente intende adottare per la progettazione esecutiva delle opere costituenti la totalità delle

prestazioni, in termini di specializzazione, professionalità ed esperienza dei tecnici dedicati alla progettazione esecutiva, in riferimento agli aspetti:

- strutturali;
- architettonici;
- impiantistici;
- energetici ed ambientali degli edifici (D.M. 11 ottobre 2017 sui Criteri Ambientali Minimi) nonché in relazione alla presenza di professionisti certificati da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente.

Il concorrente dovrà produrre una relazione nella quale presenti il gruppo di lavoro che sarà incaricato di sviluppare la progettazione esecutiva, indicando esperienze pregresse similari, desunte da massimo n.2 (due) servizi svolti compatibili con l'incarico da affidare e già assolutamente completati, anche in parte, antecedentemente alla data di pubblicazione del bando di gara. Tali servizi devono essere comunque relativi agli ultimi 10 anni di attività del concorrente/proponente.

La commissione valuterà, tra l'altro, l'affinità dei servizi presentati dal punto di vista strutturale, architettonico ed impiantistico.

Con riferimento a detto punto le progettazioni costituenti i servizi già svolti devono riportare *a pena della non valutazione* e quindi per l'attribuzione dei punteggi quanto appresso:

- l'Ente committente;
- la descrizione dell'opera progettata e l'importo dei lavori, la definizione, gli estremi di approvazione del progetto;
- obiettivi della progettazione (o di altro servizio) e risultati conseguiti, con specifico riferimento agli aspetti architettonici, strutturali, edili ed impiantistici, altro di interesse, ecc...;
- l'indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide e l'indicazione delle caratteristiche principali dei servizi di architettura e ingegneria svolti;
- la precisazione di aver concluso la prestazione del servizio di ing./arch, anche parziale;
- attestazione di regolare esecuzione della prestazione, eventuale validazione del progetto, altro ritenuto utile dal concorrente;
- il luogo di esecuzione, data inizio e fine dei lavori eventuali. In questo caso anche una relazione di riscontro sui risultati conseguiti tenuto conto degli obiettivi iniziali.

Le suddette informazioni devono essere proposte nei modi delle attestazioni a termine di legge per la loro validità anche ai fini di eventuali controlli dell'Ente affidatario.

- **sub-criterio A.1.2.:** *Qualità nell'esecuzione del servizio proposto, miglorie al progetto definitivo in grado di innalzare le prestazioni strutturali, tecnologiche e del confort dell'edificio oggetto di intervento, il tutto mantenendo la coerenza all'impianto progettuale a base di gara*

Il concorrente dovrà presentare compiutamente la propria proposta progettuale, corredandola degli allegati che riterrà opportuno, al fine di dimostrare le miglorie proposte, finalizzate all'innalzamento delle prestazioni strutturali, tecnologiche e del confort dell'edificio oggetto di intervento, pur tuttavia senza stravolgere il progetto definitivo posto a base di gara. Il progetto posto a base di gara potrà essere migliorato in linea generale con proposte alternative a cura del concorrente senza

tuttavia stravolgere i contenuti della progettazione definitiva per la quale sono stati ottenuti i pareri previsti. Le proposte dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente in materia.

Saranno valutati positivamente i progetti che evidenzino un grado di complessità delle opere progettate il più elevato possibile in termini di tecniche e tecnologie innovative, con riguardo alla parte strutturale, architettonica e impiantistica.

A riguardo delle migliorie agli interventi strutturali, queste dovranno perseguire **l'obiettivo di innalzare l'indice di vulnerabilità sismica raggiungibile a fine intervento** (a partire dal valore pari a 0,696 come da progetto definitivo).

A titolo esemplificativo e non esaustivo sarebbe ad esempio possibile perseguire il miglioramento anzidetto agendo con tecniche di intervento che influenzino i rispettivi baricentri delle rigidezze e delle masse, ovvero la rigidezza dei solai in termini flessionali mediante l'utilizzo di tecniche o materiali innovativi, quali fibre o altro, ovvero l'inserimento di ulteriori profilati disposti diagonalmente a quelli già previsto in progetto.

Sostanzialmente l'intervento dal punto di vista strutturale deve essere migliorato con riferimento all'autorizzazione sismica già rilasciata dal competente Genio Civile, eventualmente aggiornandola, e nel rispetto delle prescrizioni ottenute da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio in sede di Conferenza dei Servizi relativa ai lavori in oggetto.

- **sub-criterio A.1.3.:** *Strumenti informatici utilizzati nella stesura della progettazione esecutiva - impiego del BIM*

Dovrà essere indicato con precisione e concretezza l'elenco degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del progetto, l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture che consentono di razionalizzare le attività di progettazione e le connesse verifiche (metodologia di modellazione e gestione BIM) in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, lettera h) e comma 13 del Dlgs 50/2016.

Resta stabilito che la Commissione Giudicatrice valuterà positivamente l'offerta per la quale la relazione garantisca una struttura informatica efficace e funzionale, in ordine a tutte le tematiche progettuali da sviluppare (programmi per lo sviluppo del progetto a livello strutturale, impiantistico, edilizio, antincendio, di gestione dei computi, eventualmente acustico, termico, etc..). A tale riguardo si dà rilievo a tale aspetto, e di come l'utilizzo di mezzi informatici condiziona favorevolmente le attività di gestione del progetto per la sua attuazione, ma anche le attività future inerenti alla manutenzione una volta che lo stesso sarà a regime.

Il progetto dovrà essere sviluppato, preferibilmente secondo quanto disposto all'art. 23 co. 1 lett h) e co. 13 D. Lgs 50/2016 e s. m.i, utilizzando la tecnologia Building Information Modeling (BIM) in modo da consentire l'impiego dei modelli 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il ciclo di vita, dalla progettazione e documentazione alla costruzione e al supporto in cantiere, nonché alla manutenzione.

In particolare dovranno essere consegnati gli elaborati di progetto in formato interoperabile aperto non proprietario, in maniera da consentirne il costante aggiornamento nella successiva fase di realizzazione (progetto di dettaglio, variante, As Built etc...).

La Commissione Giudicatrice valuterà positivamente la relazione metodologica che riporti esaustivamente una previsione e descrizione dei modelli informativi che verranno a costituire il progetto, chiarendo come il progetto renderà possibile la

definizione del WBS di costruzione (work breakdown structure), il sistema di pianificazione e monitoraggio del processo di costruzione (coordinamento attività di cantiere, controlli dimensionali, la gestione integrata di quantità e costi, l'aggiornamento del modello con lo stato di avanzamento lavori) e la predisposizione del modello As Built per l'utilizzo dello stesso in fase di esercizio e manutenzione.

B) CRITERI AFFERENTI ALL'ESECUZIONE

B.1 Attuazione interventi: tecniche alternative e materiali innovativi

- **sub-criterio B.1.1.:** *Tecniche alternative e/o di completamento alle lavorazioni previste in progetto che possono migliorare il risultato finale dell'intervento*

Come noto le tecniche di intervento atte a conseguire previsioni progettuali non sono generalmente individuate univocamente. Molti fattori influenzano dette ultime scelte, tra queste ricomprendiamo:

- usi e consuetudini nell'area di intervento - "cultura" dell'operatore/delle maestranze a disposizione;
- fattori economici;
- fattori legati al mercato nell'area di intervento;
- fattori legati agli indirizzi progettuali;
- altro ...

Le indicazioni fornite nell'acclusa progettazione definitiva risultano pertanto essere quelle più riscontrabili nell'ordinarietà. Esistono sicuramente tecniche alternative di intervento in grado di innalzare il livello prestazionale ovvero ridurre i costi di manutenzione nonché abbassare l'impatto del cantiere con ogni attività esterna e interna alle aree oggetto di intervento. Per quanto al presente passo l'operatore economico anche in base alla propria organizzazione aziendale potrà proporre tecniche alternative per conseguire i risultati attesi e da progetto.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo il progetto prevede il "conferimento" della caratteristica peculiare per le zone sismiche del piano rigido (piano infinitamente rigido per azioni complanari). La tecnica di intervento che prevede quanto al progetto definitivo può essere ulteriormente implementata prevedendo, in luogo di un normale massetto quale sottofondo delle pavimentazioni, un identico massetto ma armato, ovvero un trattamento del massetto esistente, qualora non rimosso, al fine di conferirgli maggiore rigidità, o altri ulteriori interventi.

Qualsiasi altra miglioria che persegua l'innalzamento del livello prestazionale dell'edificio, l'abbassamento dei costi manutentivi, la rapidità nell'esecuzione, o altro, sarà tenuta debitamente in considerazione con l'attribuzione dei punteggi secondo quest'ultimo ordine indicato.

- **sub-criterio B.1.2.:** *Utilizzo di materiali maggiormente performanti e innovativi dal punto di vista anche della sostenibilità*

Si vuole caratterizzare l'intervento in oggetto anche dal punto di vista dell'utilizzo di materiali reperibili sul mercato maggiormente performanti. La performabilità è intesa come caratteristiche fisico, meccanico, chimiche dei materiali che meglio garantiscono il raggiungimento degli obiettivi del progetto. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si può prevedere l'utilizzo di materiali performanti dal punto di vista della tenuta, del grado di manutenzione, delle caratteristiche fisico-meccaniche dei medesimi materiali possono riguardare:

- i profili in ferro che potrebbero essere del tipo zincato;
- le malte per il fissaggio delle barre filettate ad altissima prestazione con le

- stesse barre di tipo zincato;
- altro...

B.2 Impianto di cantiere, interferenze con le attività esterne e suddivisione delle aree di intervento tenuto conto delle attività didattiche espletate all'interno del complesso in concomitanza all'esecuzione dei lavori

Per quanto concerne l'impianto del cantiere si ha l'esigenza di assicurare la conclusione degli interventi nel minor tempo possibile e con le attività interne il più possibile salvaguardate. Ne consegue la necessità di esecuzione dell'intervento previa suddivisione delle aree di cantiere. Solo attraverso la suddivisione delle aree sarà possibile la concomitanza delle attività di cantiere e didattiche.

In quest'ottica di impianto del cantiere l'operatore economico al fine di ridurre i tempi potrà anche indicare nella sezione specifica dell'offerta, **senza anticipare nulla in questa fase**, anche turni lavorativi ulteriori.

L'impianto di cantiere dovrà tenere altresì conto di arrecare meno interferenza possibile con ogni attività esterna all'edificio, tenuto conto che lo stesso è ubicato in zona di accesso al centro storico del Comune di Città Sant'Angelo. Sarà valutato altresì il decoro ed isolamento che detto cantiere avrà con gli spazi esterni, le modalità di approvvigionamento e stoccaggio dei materiali, le lavorazioni dei materiali di risulta, tutto quanto concorre alle specifiche di cui al criterio in esame.

In definitiva il presente criterio vuole accertare secondo la proposta dell'operatore economico la bontà dell'impianto di cantiere e quant'altro inerente al criterio senza che lo stesso anticipi nulla circa i tempi di esecuzione, che saranno oggetto di valutazione nell'offerta temporale.

B.3 Criteri premianti di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (CAM)

Il concorrente dovrà redigere una relazione con ulteriore relativa documentazione grafica afferente, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" che evidenzii il miglioramento prestazionale del progetto.

La Commissione Giudicatrice valuterà positivamente la proposta progettuale che preveda prestazioni superiori per alcuni o tutti i criteri di base descritti nell'allegata relazione "Criteri ambientali minimi" del DM 11/10/2017". A tal uopo il concorrente proporrà una relazione con la quale dovranno essere illustrate con precisione e concretezza le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi di cui al DM 11/10/2017, ovvero soluzioni progettuali che a titolo esemplificativo e non esaustivo prevedano l'utilizzo di:

- materiale da costruzione derivante da materie prime rinnovabili;
- materiali caratterizzati da un contenuto minimo di materiali post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal di assemblaggio dei prodotti complessi;
- materiali estratti, raccolti o recuperati nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di 50 km dal cantiere di utilizzo;
- altra previsione di cui al sopra citato DM che sarà in grado di osservare il rispetto di detti criteri ambientali producendo effetti benefici presenti e futuri all'impianto del cantiere. Di quanto in ultimo l'O.E. avrà cura di darne ampia motivazione della scelta.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45/80. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TEMPORALE

L'offerta temporale è suddivisa in una prima parte inerente il ribasso sul tempo necessario a produrre la progettazione esecutiva ed una seconda parte inerente il tempo necessario per dare i lavori finiti. Entrambi i tempi decorrono dai relativi verbali di consegna del servizio e consegna delle aree di lavoro. Non sono conteggiati all'interno di tali lassi di tempo eventuali periodi che siano necessari per lo svolgimento delle attività amministrative, autorizzative, e/o altro non dipendenti dalla volontà degli operatori coinvolti.

Restano assegnati in ogni caso i seguenti tempi massimi:

Progettazione esecutiva 30 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna del servizio

Esecuzione dei lavori 240 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori

Le possibili riduzioni temporali devono essere contenute entro massimo 9 giorni (in diminuzione) sui tempi assegnati per la redazione della progettazione esecutiva e 30 giorni (in diminuzione) per l'esecuzione dei lavori.

L'offerta sarà presa in considerazione solo se la proposta sarà corredata da cronoprogramma di tipo GANTT che espliciti in maniera chiara le modalità e le tempistiche necessarie all'attuazione della fase progettuale e all'attuazione degli interventi che dovranno essere suddivisi per aree al fine del mantenimento parziale dell'attività didattica.

Gli elaborati da presentare sono costituiti da:

- Cronoprogramma GANTT in formato A3, impianto del cantiere con specifica tavola grafica in formato A3;
- Relazione in formato A4 che dovrà giustificare inequivocabilmente l'offerta temporale, pena la non valutazione dell'offerta.

C	TEMPO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE		
	criteri di valutazione	Tipologia criterio	punti T
C.1	MIGLIORAMENTO DEL TEMPO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	quantitativo	3
C.2	MIGLIORAMENTO DEL TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	quantitativo	5
TOTALE PUNTI			8

I punteggi saranno così attribuiti:

C.1 MIGLIORAMENTO DEL TEMPO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Per la relativa valutazione dell'offerta tempo di tipo quantitativo sarà assegnato 1 punto ogni 3 giorni in diminuzione.

Tale riduzione dovrà essere supportata da inconfutabili elementi tali da giustificare la riduzione proposta.

C.2 MIGLIORAMENTO DEL TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

$$P_i = (T_a/T_{max}) * v$$

dove:

P_i = punteggio per il subcriterio

T_a = numero di giorni in meno di giorni (la Commissione calcolerà la differenza) offerto dal concorrente (a);

T_{max} = valore dell'offerta più conveniente

V = valore sub criterio

I coefficienti così dedotti saranno poi rapportati al relativo peso per l'attribuzione del punteggio definitivo.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

La valutazione delle offerte avverrà sulla base del metodo **aggregativo compensatore**. La valutazione complessiva dell'offerta è effettuata con la formula di seguito riportata:

$$P(i) = \sum(n) (W_i \times V(a)_i)$$

dove: $P(i)$ = indice di valutazione dell'offerta i-esima;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno);

n = numero dei requisiti.

Per ciò che attiene alla formulazione dell'offerta tecnica di tipo qualitativo, si procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), da parte di ciascun commissario di gara per ciascun elemento di valutazione di ciascuna offerta. Si procederà al calcolo delle medie e si trasformeranno le medie (per ciascun elemento della singola offerta da parte dei commissari) in coefficienti definitivi. Individuata per ciascun requisito la media più alta, che sarà posta uguale a 1 (uno), si proporzioneranno a tale media massima le medie provvisorie già calcolate, ottenendo le medie definitive. Si otterranno, in ultimo, i punteggi attribuibili in relazione ai pesi definiti preliminarmente per ciascun elemento di valutazione, quale somma dei prodotti delle medie definite per i relativi pesi.

I coefficienti previsti e attribuibili dai commissari in modo discrezionale motivato sono quelli di cui alla tabella che segue con le esplicitazioni a seguire.

1	PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE	1,0
2	PROPOSTA BUONA	0,75
3	PROPOSTA PIÙ CHE SUFFICIENTE	0,50

4	PROPOSTA SUFFICIENTE	0,30
5	PROPOSTA INSUFFICIENTE	0,00

PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE

La proposta che assicurerà a pieno gli obiettivi. Costituirà proposta completa ed esaustiva in ogni sua parte. Evidenzierà le peculiarità del prodotto finale rilevante strutturalmente e tecnologicamente, quale diretta conseguenza di una accurata progettazione; ottimizzerà la gestione della filiera attuativa con particolare riferimento all'impianto del cantiere, alla successione temporale delle aree trattate, alle interferenze del cantiere con le aree esterne nonché quelle inerenti l'utenza scolastica ed infine assicurerà la coerenza ai criteri minimi ambientali. Sarà frutto di un'ottima impostazione del gruppo di lavoro che dovrà far emergere un impianto progettuale e successiva cantierizzazione tanto da assicurare gli obiettivi di cui ai criteri di valutazione in maniera esaustiva e completa.

PROPOSTA BUONA

La proposta che pur garantendo il raggiungimento degli obiettivi è inferiore qualitativamente a quella ritenuta ottima per contenuti e definizione richiesti rispetto alle peculiarità di cui ai pesi dei sub-criteri stabiliti. In altri termini, è ritenuta buona la proposta che sia sicuramente completa ma non perfettamente definita in ogni singolo aspetto di cui ai sub-criteri di valutazione.

PROPOSTA PIU' CHE SUFFICIENTE

La proposta che pur garantendo il raggiungimento degli obiettivi è decisamente inferiore qualitativamente a quella ritenuta buona per contenuti e definizione richiesti rispetto ai sub-criteri stabiliti. La proposta analizzata con i criteri di valutazione evidenziati non fa emergere la completa esaustività, definizione e completezza o tali aspetti sono incerti e presentano margini oscuri, ma pur sempre aspetti trattati.

PROPOSTA SUFFICIENTE

È la proposta che, comunque, garantisce gli obiettivi da perseguire, ma assolutamente in linea con la proposta progettuale posta a base di gara. Proposta sostanzialmente da ritenersi priva di migliorie, identità, innovazione. Tale valutazione è attribuita alle proposte standard.

PROPOSTA INSUFFICIENTE

La proposta che risulta inadeguata e al di sotto degli standard richiesti. Proposta anche carente per non aver sviscerato la medesima sotto tutti gli aspetti oggetto di valutazione.

Per ciò che attiene alla formulazione dell'offerta economico-tempo di tipo quantitativo-analitico si procederà come segue:

- si attribuirà il coefficiente 1 all'offerta più vantaggiosa per l'Ente (maggior ribasso offerto);

- si attribuiranno i coefficienti delle ulteriori offerte con la formula che segue:

$$V(a)_i = R_a/R_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno);

R_a = valore offerto dal concorrente (a);

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente.

I coefficienti così dedotti saranno poi rapportati al relativo peso per l'attribuzione del punteggio definitivo.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2, par. VI.*

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15.12.2020 alle ore 9:00 presso la sede centrale della Provincia Piazza Italia, 30 Pescara con la precisazione che, trattandosi di gara esperita interamente con modalità telematiche, sarà possibile anche che i componenti del seggio di gara e/o della commissione giudicatrice operino da remoto. Potranno partecipare i legali rappresentanti /procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega; in assenza di tali titoli la partecipazione non è ammessa. Comunque la presenza è consentita solo previa apposita comunicazione in considerazione delle disposizioni del periodo emergenziale. Le attività di gara saranno visibili sulla piattaforma telematica in cui è possibile anche "intervenire" con apposita chat.

Le eventuali successive sedute pubbliche saranno stabilite dall'autorità di gara/Commissione giudicatrice al termine di ogni sessione di lavoro e comunicate ai concorrenti solo tramite la piattaforma telematica e solo se NON consecutive (non si terrà conto dell'interruzione per festività e/o sabato e domenica).

La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche solo se motivatamente richiesto dallo stesso rup (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E TEMPORALI

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà ad assegnare in piattaforma gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà all'apertura, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Non si darà luogo alla verifica preliminare del contenuto delle offerte tecniche in seduta aperta in quanto trattasi di gara gestita interamente in modalità telematica.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di 45/80 e ne comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e l'offerta tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su *offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art.97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 0.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* le **eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante..

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del *progetto definitivo e/o esecutivo* che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pescara, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

PRIVACY

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e GDPR - Regolamento UE 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 10 L. N. 196/03 RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.

Il trattamento dei dati personali conferiti in occasione della partecipazione a gare indette dalla Provincia è effettuato dalla Provincia stessa per l'assolvimento degli obblighi derivanti da norme di legge e di regolamento che disciplinino il procedimento di scelta del contraente, anche con l'ausilio di procedure informatiche. Detto trattamento è svolto con modalità tali da garantire, in ogni caso, liceità, correttezza, pertinenza, esattezza così da assicurare nel modo migliore la riservatezza e la sicurezza dei dati in questione, nel rispetto della vigente normativa.

Il conferimento dei dati di che trattasi è obbligatorio in base alla vigente normativa, pena l'impossibilità di partecipare alle gare indette da questo Ente.

Possibili destinatari dei dati personali sono gli enti certificatori dei dati oggetto delle autocertificazioni presentate (per un confronto finalizzato alla verifica della veridicità delle stesse dichiarazioni rese) ed eventuali altri soggetti cui sia necessario rapportarsi per disposizione di legge o di regolamento, personale interno della stessa Provincia coinvolto nel procedimento, imprese concorrenti che abbiano diritto di accesso agli atti di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n.241 del 07/08/1990 e s. m. e i..

Sono invece oggetto di diffusione, cioè resi pubblici nei confronti di destinatari non determinati, tramite affissione all'Albo Pretorio e inserimento sul sito Internet dell'Ente di idoneo avviso e con le eventuali modalità altre previste da specifiche disposizioni di legge e di regolamento, i dati identificativi delle ditte partecipanti alle procedure di scelta per l'individuazione del soggetto destinato a contrarre con la Provincia, in particolare con riferimento all'impresa aggiudicataria.

Il responsabile del trattamento è il dirigente cui compete la sottoscrizione del contratto.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti riconosciutigli dalla legge in esame.